



R.G. n. 10/2022 Crisi di sovradebitamento ex L. n. 3/2012

## TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice Delegato

Dott. Francesco Paolo Feo

letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

vista la relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 e successive note integrative depositate telematicamente dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dai ricorrenti;

constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

considerato che, all'esito dell'udienza del 5 Luglio 2022, il gestore della crisi O.C.C. dava atto del mancato deposito di contestazioni da parte dei creditori nei termini previsti;

letti gli atti e la documentazione allegata;

### OSSERVA

Il piano del consumatore, come proposto dagli istanti [REDAZIONE] ha il seguente contenuto:

- pagamento dell'Organismo di Composizione della Crisi, in prededuzione, per euro [REDAZIONE], nell'arco temporale dalla rata 1 a rata 18, per euro [REDAZIONE] al mese, più una rata conclusiva (n. 19) di euro [REDAZIONE];
- pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale creditore privilegiato, per euro [REDAZIONE] da pagarsi dalla rata n. 20 alla rata n. 26, per l'importo di euro [REDAZIONE] al mese, oltre una rata finale (n. 27), pari ad euro [REDAZIONE];
- pagamento del creditore chirografario IFIS NPL, per il complessivo importo di euro [REDAZIONE] (frutto di stralcio dell'80%), nell'arco temporale dalla rata n. 28 a rata n. 34, per euro [REDAZIONE] mensili, più rata n. 35 da euro [REDAZIONE];
- pagamento creditore chirografario MB Credit Solution (frutto di stralcio dell'80%), per l'importo di euro [REDAZIONE], nell'arco temporale dalla rata n. 28 a rata n. 34, dell'importo di euro [REDAZIONE], oltre ad rata (la n. 35) di euro [REDAZIONE]. Poi, dalla rata n. 36 alla rata n. 63, per euro [REDAZIONE] mese. Rata finale (n. 64), di euro [REDAZIONE]

La debitioria di complessivi euro [REDACTED] (importo comprendente gli oneri di legge) verrà soddisfatta con un piano di rientro che - sulla base di quanto sopra dettagliato - consisterà in 64 rate, per un periodo complessivo di 5 anni e 3 mesi.

Tutto ciò premesso; il piano, in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, può essere omologato così come proposto, in mancanza di osservazioni da parte dei creditori e considerata la qualifica di consumatore da attribuire ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento ed in assenza di elementi che possano far ritenere che gli stessi abbiano assunto i debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempire.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED], nei termini sopra descritti e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dai ricorrenti, così come integrata e rimodulata nel corso del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permanerà sino a completa esecuzione del piano. I professionisti svolgenti funzioni di Oce individueranno, di intesa con i ricorrenti, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fatti-specie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza dello stesso da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei, provvedendo quindi all'oscuramento di tali dati nei termini di cui all'art. 96 del D. Lgs. 196/2003.

Napoli, 13 Luglio 2022

Il Giudice Delegato  
Dott. Francesco Paolo Feo

U22 scrive le falle su questi sul 03  
del quale a Napoli.

Napoli, 13/9/2022

Chiamenti Proposta

Piano del Consumatore

10/22 N.R. Fall

### Premessa

Con provvedimento del 04.04.2022, l'Ilmo Giudice dr Francesco De Feo invitava i proponenti e i Professionisti OCC a riferire più specificatamente sui motivi del mancato inserimento nel piano del consumatore del debito, presentato dai sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED] (10/22 N.R. Fall), nei confronti del Comune di Napoli, oggetto di rateizzazione, concedendo per tale attivita' il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione.

### Chiarimento

Come ha correttamente rilevato l'On.le Giudice adito, nella proposta di piano viene dato atto del rateizzo ed infatti si legge: "*è in essere anche un rateizzo con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento della [REDACTED] che risulta in regolare ammortamento [REDACTED]. Questo finanziamento viene posto fuori piano essendo pagato regolarmente grazie anche all'aiuto della figlia dei sig.ril De Masis - Astarita.*"

Orbene, gli istanti hanno evidenziato la debitioria, già oggetto di rateizzo senza inserirla nel piano, temendo che, in caso di mancato accoglimento dello stesso, il Comune di Napoli avrebbe revocato i benefici di cui al rateizzo, facendo, di fatto, venire meno l'accordo, con conseguente aggravamento della situazione debitoria.

Gli istanti avrebbero potuto ottenere beneficio dall'inserimento nel piano, ma soltanto in caso di "accordo", avendo certezza del buon esito dello stesso.

Va infine chiarito che sono stati inseriti nel piano i debiti che i consumatori non sono in grado di sostenere, stante l'accortezza di una dei figli dei coniugi ad aiutare i genitori nel pagamento di questo debito già stralciato.

I coniugi dichiarano la disponibilità, laddove l'Il.ma Giudice lo ritenesse opportuno, ad integrare il piano con il debito in regolare ammortamento, operando uno stralcio secondo sostenibilità e classe.

Napoli 07.04.2022

Integrazione e chiarimenti

Proposta Piano del Consumatore

[REDACTED] — [REDACTED]

10/22 N.R. Fall

## Premessa

Come richiesto dall'On. Giudice si integra il debito verso l'Agenzia delle Entrate nella proposta di piano del consumatore. In allegato i documenti relativi alla composizione complessiva della debitioria che ad oggi è pari ad euro [REDACTED] così composti:

- Quota parte mancante rateizzo in regolare ammortamento per TARI-TASI euro [REDACTED]
- Rateizzo in regolare ammortamento per rettifica su 730 [REDACTED]
- Quota in prossimo pagamento TARI e TEFA anno 2022 euro [REDACTED]

I debiti verso l'Agenzia Riscossione sono considerati privilegiati (essendo relativi a TARI e TASI ed a rettifiche su detrazioni IRPEF non riconosciute) e tra l'altro tutti in regolare pagamento, a riprova della buona fede degli Istanti.

Con l'inserimento dei debiti verso l'Agenzia di Riscossione, la formulazione dunque diviene:

### *Proposta di nuova riformulazione della debitoria*

Creditore	Importo	Privilegio	Stralcio %	Stralcio	Debitoria riformulata
MB CREDIT SOLUTION	[REDACTED]	NO	80%	[REDACTED]	[REDACTED]
IFIS NPL	[REDACTED]	NO	80%	[REDACTED]	[REDACTED]
Organismo di Compo Crédit	[REDACTED]	SI		0	[REDACTED]
Agenzia Riscossione	[REDACTED]	SI		0	[REDACTED]
Totale	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]

La nuova debitoria riformulata pari a complessivi euro [REDACTED] (comprensivi degli oneri di legge) vedrà un rientro pari a 64 rate pari a 5 anni e tre mesi. La proposta è migliorativa rispetto a qualsiasi alternativa liquidatoria, stante l'incapienza patrimoniale degli istanti.

Segue proposta di ripartizione rateale dei pagamenti.

In chiave sintetica abbiamo

- Pagamento creditore in prededuzione: Organismo di Composizione della Crisi. Totale euro [REDACTED] Da rata 1 a rata 18 euro [REDACTED] mese più rata conclusiva n. 19 da euro [REDACTED]
- Pagamento creditore privilegiato: Agenzia Riscossione. Totali euro [REDACTED] Da rata n. 20 a rata n. 26 euro [REDACTED] mese più rata n. 27 da euro [REDACTED]
- Pagamento creditore chirografario [REDACTED]. Totali euro [REDACTED] Da rata n. 28 a rata n. 34 euro [REDACTED] più rata n. 35 da euro [REDACTED]
- Pagamento creditore chirografario MB Credit Solution. Totali euro [REDACTED] Da rata n. 28 a rata n. 34 euro [REDACTED]. Rata n. 35 euro [REDACTED]. Da rata n. 36 a rata n. 63 euro [REDACTED] mese. Rata finale n. 64 da euro [REDACTED].

Segue ripartizione tabellare.

RIPARTIZIONE RATEALE PROPOSTA NUOVA DEBITORIA

N rata	Importo rata	OCC	Agenzia Riscossione	MB CREDIT SOLUTION	IFIS NPL	TOTALE
0		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
1	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
8	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
9	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
11	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
12	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]
13	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]

14	[REDACTED]					
15	[REDACTED]					[REDACTED]
16	[REDACTED]					[REDACTED]
17	[REDACTED]					[REDACTED]
18	[REDACTED]					[REDACTED]
19	[REDACTED] 24					[REDACTED]
20	[REDACTED]					[REDACTED]
21	[REDACTED]					[REDACTED]
22	[REDACTED]					[REDACTED]
23	[REDACTED]		2012.00			[REDACTED]
24	[REDACTED]					[REDACTED]
25	[REDACTED]					[REDACTED]
26	[REDACTED]		247.00			[REDACTED]
27	[REDACTED]					[REDACTED]
28	[REDACTED]					[REDACTED]
29	[REDACTED]					[REDACTED]
30	[REDACTED]					[REDACTED]
31	[REDACTED]					[REDACTED]
32	[REDACTED]					[REDACTED]
33	[REDACTED]					[REDACTED]
34	[REDACTED]					[REDACTED]
35	[REDACTED]					[REDACTED]
36	[REDACTED]					[REDACTED]
37	[REDACTED]					[REDACTED]
38	[REDACTED]					[REDACTED]
39	[REDACTED]					[REDACTED]
40	[REDACTED]					[REDACTED]
41	[REDACTED]					[REDACTED]
42	[REDACTED]					[REDACTED]
43	[REDACTED]					[REDACTED]
44	[REDACTED]					[REDACTED]
45	[REDACTED]					[REDACTED]
46	[REDACTED]					[REDACTED]
47	[REDACTED]					[REDACTED]
48	[REDACTED]					[REDACTED]
49	[REDACTED]					[REDACTED]
50	[REDACTED]					[REDACTED]
51	[REDACTED]					[REDACTED]
52	[REDACTED]					[REDACTED]
53	[REDACTED]					[REDACTED]
54	[REDACTED]					[REDACTED]
55	[REDACTED]					[REDACTED]
56	[REDACTED]				261	[REDACTED]

57	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
58	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
59	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
60	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
61	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
62	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
63	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
64	[REDACTED]			[REDACTED]	

**Gli istanti**

[REDACTED]  
[REDACTED]

Napoli 25.05.2022

**Allegati:**

- 1) Estratto bollettini da pagare per rateizzo TASI - TARU
- 2) Estratto rateizzo in corso per pagamento IRPEF
- 3) Estratto Agenzia Riscossione a debito zero
- 4) Estratto bollettini già pagati per i rateizzi

AVV. GIOVANNI WOODY FIORINI  
VIA LIBERTÀ N. 183 B - 80055 PORTICI (NA)  
TEL: 081/421700 CELL. 346/5942308  
Pec: giovannivwoodyfiorini@avvocatimapoli.legalmail.it

ILL. MO TRIBUNALE DI NAPOLI  
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PIANO DEL  
CONSUMATORE EX LEGGE N. 3/2012.

PER

i sigg.rî

tutti residenti in

Napoli alla V. [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni  
Woody Fiorini, CF. FRNGNN81H08F839L, con studio in Portici (NA) alla Via Libertà  
183 bis, i quali dichiarano, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 80/2005 e successive  
modificazioni, di voler ricevere le comunicazioni giudiziarie al seguente al seguente  
indirizzo di posta elettronica pec: giovannivwoodyfiorini@avvocatimapoli.legalmail.it

PREMESSO

- A) che i signori [REDACTED]  
[REDACTED] e la signora [REDACTED]  
[REDACTED] sono sposi (coniugi);
- B) che gli stessi versando in una situazione di sovradebitamento,  
depositavano in data 24.06.2021 presso il Competente Organismo di  
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
Napoli, istanza per la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9,  
L. n. 3/2012;
- C) che in data 28.06.2021 la già menzionata istanza veniva accolta e

contestualmente nominati quali professionisti delegati l'avv. Maria Castellano, nata a Napoli il 27.06.1969 C.F. CSTMRA69H67F839N, iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli con studio in Napoli, alla Via G. Orsini n. 42, pec: mariacastellano@avvocatinapoli.legalmail.it e l'avv. Daniela Russo nata a Napoli il 19.01.1978 C.F. RSSDNL78A59F839Q con studio in Napoli, alla Via A. Diaz n. 8, pec: danielarusso@avvocatinapoli.legalmail.it quali esperti con funzioni di OCC;

- D) che in data 27.01.2022 lo scrivente legale presentava, Proposta di Piano del Consumatore ex art. 7 comma 1 bis L. 3/2012 relativa alla situazione di sovraindebitamento di cui sopra (in atti) sottoponendola ai delegati professionisti dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- E) che i ricorrenti, quali debitori in stato di crisi da sovraindebitamento, intendevano avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, una proposta di piano del consumatore ai sensi della predetta legge;
- F) che lo scrivente Avv. Giovanni Woody Fiorini, al fine di sostenere il diritto legittimo dei consumatori ad accedere alle opportunità previste dalla Legge 3/2012, e nel contempo non incrementare la debitioria dei Clienti, rinunciava ad ogni compenso in tal senso, anche in fase di prededuzione.

### **SULL'AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA**

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, richiesti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012. Infatti, i ricorrenti non sono soggetti fallibili, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatori. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, i ricorrenti non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non hanno mai beneficiato di provvedimenti di composizione della crisi, ed

hanno fornito ed intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale. Nel caso di specie, i ricorrenti si trovavano in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti per far fronte all'improvvisa perdita di lavoro della signora [REDACTED] per affrontare la sua complessa situazione medica, che ha visto l'istante in grande difficoltà negli ultimi anni. Il progetto di riparto è riassunto nella relazione a firma degli avvocati Maria Castellano e Daniela Russo nominati per la procedura. Queste Professioniste hanno ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente.

#### ANCORA SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 7 L.

3/2012

Il Piano del Consumatore con progetto di riparto stilato dalle professioniste delegate dall'Organismo di Composizione incaricato è pienamente in armonia con quanto stabilito dalla legge 3/2012 ed è migliorativo rispetto a qualsivoglia ulteriore ipotesi liquidatorie stante l'incapienza dei consumatori e l'assenza di patrimonio immobiliare e/o mobiliare.

Tra la mancata approvazione da parte dell'On.le Giudice della proposta ritenuta sostenibile dai professionisti delegati, pregiudicherebbe per il resto dell'esistenza i ricorrenti rispetto alla possibilità di "rifarsi una vita" in quanto impossibilitati di fatto a sostenere la debitoria e dunque a riprendere le redini della propria situazione economica anche in considerazione dell'impossibilità di accedere a qualunque forma di credito "legale".

Si pone l'attenzione dell'Ill.mo Tribunale adito che la Legge 3/2012 (che recepisce le Direttive comunitarie in materia di "*Insolvency*") si inserisce in un'ottica di contrasto all'illegalità nonché di tutela del cittadino consumatore ritenuto meritevole. Il tutto al fine di evitare che lo stesso, pressato da debiti

e da contingenze, estromesso dal sistema creditizio, possa rivolgersi a forme di credito "illegitime" (usura) o peggio ancora, convintosi di non avere alcuna tutela, possa addirittura arrivare a soluzioni "estreme" delle quali purtroppo non mancano esempi anche in un recente passato (anche per questo la predetta normativa viene anche chiamata Legge *Salva-Suicidi*).

Va da sé che la meritevolezza dei ricorrenti non è stata mai messa in discussione  
ne' dal competente OCC che ha ritenuto, accogliendo l'Istanza depositata, di  
nominare gli esperti delegati ne tantomeno da quest'ultime in fase di  
preparazione del Piano.

Nello specifico, il Piano del Consumatore approntato, in relazione a quanto prescritto dall'art. 7 L. 3/2012 (...omissis... avuto riguardo al valore di mercato  
attribuibile ai beni...), appare nettamente più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria (...omissis... in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato  
in caso di liquidazione...) che nel caso in questione è nulla.

Diffatti i debitori si sono impegnati a corrispondere una cifra pari ad euro [REDACTED]  
[REDACTED] a definizione globale della sua debitioria costituita da soli debiti chirografari verso finanziarie, del valore complessivo di euro [REDACTED].  
Ipotizzando un impegno di euro [REDACTED] mese e considerata la nuova debitioria stralcidata pari ad euro [REDACTED], il debito potrebbe essere estinto in 56 rate pari a 4 anni e 5 mesi.

In assenza di omologazione della proposta di piano si ribadisce, gli istanti NON AVREBBERO PIU' LA POSSIBILITA' DI ALCUNA RIPRESA, DI RECUPERO DELLA PROPRIA DIGNITA', NONCHE' DI REINSEMENTO NELLA SOCIETA'. Non appare quindi ravvisabile un interesse pubblico idoneo a costituire logico e razionale fondamento della pretesa di applicare delle soluzioni poste dall'ordinamento a tutela del consumatore, ma che in realtà risultano essere asvantaggio del medesimo ed addirittura peggiorative.

Per tutto quanto sopra premesso, con il presente atto i sig.rr. [REDACTED] come sopra rappresentati e difesi, con riserva di variare, aggiungere e meglio chiarire, nonché di proporre occorrendo, ogni opportuna istanza a propria tutela,

### RICORRONO

affinché l'Ufficio Tribunale adito, eserbiti gli adempimenti di rito, Voglia disporre l'apertura della procedura di Piano del Consumatore fissando la relativa Udienza disponendo altresì la convocazione dei creditori per la loro audizione al fine di procedere alla eventuale omologazione del Piano proposto dai debitori.

Si assicura piena disponibilità dei ricorrenti ad effettuare modifiche e/o integrazioni al contenuto del Piano del Consumatore a seguito di eventuali osservazioni premesse dai Creditori e ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'Ufficio Giudice adito.

AI sensi dell'art. 9 della Legge 488/1999 e successive modificazioni ed ai fini dell'applicazione del "contributo unificato" si dichiara che al presente ricorso si applica il pagamento del contributo unificato di € 98,00.

Con salvezza di ogni altro diritto in generale.

Napoli, 14.03.2022

Avv. Giovanni Woody Fiorini